



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 22.12.1999 -
Seduta del 30.12.1999 – Atti n. 411 – Ordinanza Istruttoria –
Integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2000 -
Esecutiva, come da comunicazione O.RE.CO., 1'8.03.2000.

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

ART. 2

Integrazioni

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 3

Indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi.

2. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

ART. 4

Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini I.R.A.P. al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

- b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire (Euro 1.291,14), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire (Euro 1.807,60), qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di Residenza.

ART. 5

Definizione di patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

- . fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.
- . Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

- . l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.
- . A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

2. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

3. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 10% del suo valore.

ART. 6

Fattori correttivi ed altri elementi per calcolo indicatore della situazione economica equivalente

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel seguente modo:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1[^] alla 5[^];
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

ART. 7

indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, il Consiglio Comunale determinerà le soglie e le modalità entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

3. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in L. 7.000.000 per esenzione totale e L. 15.000.000 per l'esenzione parziale.

ART. 8

Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuali presso gli istituti di credito i altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto conforme al modello tipo di cui all'allegato A approvato con decreto 29 luglio 1999 del Ministero per la Solidarietà sociale.

ART. 9

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

1. Visti:

- gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dall'art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplina le modalità di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, con il quale sono state approvate le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata”;
- il decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione, per la richiesta di prestazioni sociali ed, in ogni caso, da utilizzare ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità (art. 1, comma 2), a far tempo dal 21 settembre 1999 (data di entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi);

è previsto l'accesso ai benefici economici per un assegno integrativo di L. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'I.S.E. sia pari o inferiore a L. 31.000.000 annue.

ART. 10

Assegno di maternità

1. Richiamati i requisiti dell'art. 9, è previsto l'accesso alla concessione di un assegno pari a L. 200.000 mensili, per 5 mensilità (L. 300.000 mensili per parti successivi al 1° luglio 2000) alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 L. 448/98, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità.
2. L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'I.S.E. (riccometro) non superi 50 milioni annue.
3. L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

ART. 11

Modalità di erogazione degli assegni

1. Le modalità di erogazione degli assegni suddetti saranno individuate attraverso appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.

ART. 12

Modalità applicative

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7.

ART. 13

Competenze

1. I competenti settori/servizi del comune rilasciano ai cittadini che abbiano presentato apposita dichiarazione una certificazione dell'I.S.E.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
3. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
4. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore del comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

ART. 14

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche si fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 15

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prendere visione in qualsiasi momento.